

СЪД НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS
SODNÍ DVŮR EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ
DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABERS DOMSTOL
GERICHTSHOF DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN
EUROOPA ÜHENDUSTE KOHUS
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
COURT OF JUSTICE OF THE EUROPEAN COMMUNITIES
COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
CÚIRT BHREITHIÚNAIS NA gCÓMHPHOBAL EORPACH
CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE
EIROPAS KOPIENU TIESA



EUROPOS BENDRIJŲ TEISINGUMO TEISMAS
AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BÍRÓSÁGA
IL-QORTI TAL-GUSTIZZJA TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ
HOF VAN JUSTITIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN
TRYBUNAŁ SPRAWIEDLIWOŚCI WSPÓLNOT EUROPEJSKICH
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DAS COMUNIDADES EUROPEIAS
CURTEA DE JUSTIȚIE A COMUNITĂȚILOR EUROPENE
SÚDNY DVOR EURÓPSKÝCH SPOLOČENSTEV
SODIŠČE EVROPSKIH SKUPNOSTI
EUROOPAN YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIN
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS DOMSTOL

Stampa e Informazione

COMUNICATO STAMPA n. 51/07

18 luglio 2007

Sentenza della Corte di giustizia nella causa C-119/05

Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato/Lucchini SpA

IL DIRITTO COMUNITARIO OSTA ALL'APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DELL'AUTORITÀ DI COSA GIUDICATA QUANDO ESSA IMPEDISCE IL RECUPERO DI UN AIUTO DI STATO EROGATO IN CONTRASTO CON IL DIRITTO COMUNITARIO

I giudici nazionali devono garantire la piena efficacia delle norme comunitarie

Nel 1985 la società Lucchini chiedeva la concessione di un aiuto ai sensi della legge sulla disciplina dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno¹. La domanda veniva notificata alla Commissione, ma nel 1988 – nelle more di una decisione – le autorità nazionali competenti accordavano parzialmente l'aiuto – a titolo provvisorio – per un contributo di ITL 382,5 milioni.

Nel 1990 la Commissione dichiarava l'intero aiuto richiesto incompatibile con il mercato comune. La Lucchini non impugnava la decisione della Commissione, ma citava in giudizio le autorità italiane dinanzi al giudice civile, che – senza far riferimento alle disposizioni comunitarie applicabili, né alla decisione della Commissione – dichiarava, con sentenze pronunciate nel 1991 e nel 1994, che la Lucchini aveva diritto al pagamento dell'intero aiuto inizialmente richiesto.

Non essendo stata impugnata, la seconda sentenza ha acquisito autorità di cosa giudicata il 28 febbraio 1995. Nel 1996 la Lucchini otteneva dapprima un'ingiunzione di pagamento contro il Ministero dell'Industria e successivamente, nel persistere dell'inadempimento, il pignoramento di autovetture di servizio: le venivano pertanto accordati con decreto ministeriale un contributo di ITL 765 milioni in conto capitale e di ITL 367 milioni in conto interessi.

A seguito del parere della Commissione, secondo cui le autorità competenti, avendo già versato aiuti dichiarati incompatibili con il mercato comune, avevano violato il diritto comunitario ed erano invitate a recuperare gli aiuti, il Ministero dell'Industria revocava il decreto di concessione degli aiuti e chiedeva alla Lucchini di rimborsare l'importo di ITL 1 132 milioni.

¹ Legge 2 maggio 1976, n. 183 (GURI n. 121 dell'8 maggio 1976).

Nel 1999 il Tribunale amministrativo regionale del Lazio – su domanda della Lucchini – dichiarava che, in ragione del diritto all'erogazione dell'aiuto accertato con sentenza passata in giudicato (art. 2909 del codice civile), la pubblica amministrazione non poteva ritirare il proprio atto. Successivamente il Consiglio di Stato, adito dal Ministero, constatando che sussisteva un conflitto tra la sentenza del 1994 e la decisione della Commissione del 1990, chiedeva alla Corte di giustizia delle Comunità europee se il diritto comunitario osti all'applicazione di una disposizione del diritto nazionale volta a sancire il principio dell'autorità di cosa giudicata, che impedisce il recupero di un aiuto di Stato erogato in contrasto con il diritto comunitario e la cui incompatibilità con il mercato comune è stata dichiarata con decisione della Commissione divenuta definitiva.

La Corte ricorda anzitutto che i giudici nazionali possono trovarsi ad esaminare la validità degli atti comunitari, ma non sono tuttavia competenti a constatare essi stessi l'invalidità di tali atti. La detta competenza è rimessa al giudice comunitario e tali atti diventano definitivi se non debitamente impugnati dai destinatari. Il beneficiario di un aiuto di Stato oggetto di una decisione negativa non può contestarne la legittimità proponendo ricorso avverso i provvedimenti nazionali emanati in esecuzione di tale decisione.

La Corte constata inoltre che né il Tribunale civile e penale (nel 1991) né la Corte d'appello di Roma (nel 1994) erano competenti a pronunciarsi sulla compatibilità con il mercato comune degli aiuti di Stato richiesti dalla Lucchini e che né l'uno né l'altro di tali organi giurisdizionali avrebbe potuto constatare l'invalidità della decisione della Commissione del 1990.

La Corte ricorda infine che, stando al giudice nazionale, l'art. 2909 del codice civile italiano osta non solo alla possibilità di dedurre nuovamente, in una seconda controversia, motivi sui quali un organo giurisdizionale si sia già pronunciato esplicitamente, ma anche alla disamina di questioni che avrebbero potuto essere sollevate nell'ambito di una controversia precedente senza che ciò sia avvenuto. Da siffatta interpretazione della detta norma può conseguire che a una decisione di un giudice nazionale vengano attribuiti effetti che eccedono i limiti della competenza del giudice di cui trattasi, quali risultano dal diritto comunitario. Ma quest'interpretazione del principio dell'autorità di cosa giudicata impedirebbe l'applicazione del diritto comunitario in quanto renderebbe impossibile il recupero di un aiuto di Stato concesso in violazione del diritto comunitario.

Secondo una giurisprudenza costante e per effetto del principio del primato del diritto comunitario, **il giudice nazionale ha l'obbligo di garantire la piena efficacia delle norme di diritto comunitario, e – all'occorrenza – di disapplicare, di propria iniziativa, qualsiasi disposizione della legislazione nazionale ad esse contraria.**

Pertanto l'art. 2909 del codice civile italiano (principio dell'autorità di cosa giudicata) va disapplicato, nei limiti in cui l'applicazione di tale disposizione impedisce il recupero di un aiuto di Stato erogato in contrasto con il diritto comunitario e la cui incompatibilità con il mercato comune è stata dichiarata con decisione della Commissione divenuta definitiva.

*Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna
la Corte di giustizia*

Lingue disponibili: FR CS DE EN HU IT PL RO SK SL

Il testo integrale della sentenza si trova sul sito Internet della Corte

<http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=IT&Submit=rechercher&numaff=C-119/05>

Di regola tale testo può essere consultato il giorno della pronuncia dalle ore 12 CET.

*Per maggiori informazioni rivolgersi alla dott.ssa Estella Cigna Angelidis
tel. (00352) 4303 2582 fax (00352) 4303 2674*